



Accesso dello straniero alle iscrizioni fiscali, amministrative, alle prestazioni previdenziali, socio assistenziali e sanitarie

Aw. Natalie Ghirardi (ASGI)
Stefania Orecchia (ASL TO3)





ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE

È l'atto con il quale i cittadini italiani e stranieri sono inseriti nell'anagrafe della popolazione residente.

L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative a singole persone, famiglie e convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza.

L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza in cui sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, da accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici dello stato civile





CHI PUO' CHIEDERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

1. Il cittadino italiano
2. Il cittadino comunitario
3. Il cittadino extracomunitario





L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna formalità o condizione salvo il possesso di un valido documento di identità.

I cittadini comunitari che intendono soggiornare per periodi superiori a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica presso l'Anagrafe entro tre mesi dall'ingresso.





COME AVVIENE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI

L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata su richiesta presentata personalmente dall'interessato su apposito modulo allegando i seguenti documenti:

- valido documento di riconoscimento;
- se l'iscrizione anagrafica è a fini lavorativi: un documento che attesti l'attività lavorativa esercitata (contratto di lavoro subordinato o partita iva o iscrizione alla camera di commercio) e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- se l'iscrizione è a fini di studio o di formazione professionale occorre l'attestazione dell'iscrizione al corso di studi ed una polizza assicurativa sanitaria o altro titolo idoneo.





Il cittadino dell'UE deve dimostrare di disporre per sé ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica. Tale prova può essere data tramite la dichiarazione sostitutiva di certificati o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica il coniuge, i discendenti diretti minorenni o a carico, gli ascendenti e quelli del coniuge che sono cittadini comunitari devono presentare un documento di riconoscimento ed un documento che attesti i dati dello stato civile ed i rapporti di parentela





L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARI

L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino extracomunitario direttamente su richiesta presentata personalmente su apposito modulo allegando i seguenti documenti:

- 1) Passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità
- 2) Valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno)
- 3) Iscrizione per lavoro: attestazione dell'attività lavorativa esercitata (contratto di lavoro; P. iva o iscrizione alla CCIAA) e l'iscrizione al SSN
- 4) Iscrizione per studio o formazione professionale: documento di iscrizione al corso di studi ed una polizza assicurativa sanitaria o altro titolo idoneo





Se l'iscrizione anagrafica riguarda anche la famiglia del cittadino extracomunitario devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Passaporto o documento di riconoscimento equipollente del familiare
- 2) Permesso di soggiorno in originale e in corso di validità del familiare
- 3) Atto autentico che dimostri la composizione della famiglia rilasciato dalle competenti Autorità dello stato di provenienza (documento che attesti la qualità di familiare) tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata Italiana del Paese di provenienza o legalizzato tramite apostilla





I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario rimane iscritto nell'anagrafe.

L'ufficiale dell'anagrafe aggiorna la scheda anagrafica dello straniero dandone comunicazione al questore.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- 1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN ATTESA DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: fotocopia del permesso di soggiorno scaduto; ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno
- 2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA A SEGUITO DI PRIMO INGRESSO CON VISTO PER LAVORO SUBORDINATO: copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; ricevuta postale che attesti la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno
- 3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA A SEGUITO DI PRIMO INGRESSO CON VISTO PER MOTIVI FAMILIARI: visto di ingresso per ricongiungimento familiare apposto sul passaporto; ricevuta postale che attesti la presentazione della richiesta del PS, fotocopia del nulla osta rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione
- 4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER MINORE IN ATTESA DI ADOZIONE





SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

In ogni Comune è presente uno schedario della popolazione temporanea dove sono iscritti i cittadini italiani o stranieri che, dimoranti nel Comune da oltre 4 mesi, non sono ancora in condizioni di stabilire la residenza.

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio (in questo caso quando l'ufficiale dell'anagrafe viene a conoscenza della presenza della persona da oltre 4 mesi nel Comune)

Lo schedario della popolazione temporanea viene aggiornato annualmente





L'iscrizione all'anagrafe è un diritto dovere per tutti i cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia ed è indispensabile per avere la carta di identità.

Dall'anzianità di residenza e cioè dall'iscrizione all'anagrafe dipendono: la possibilità di presentare la domanda di cittadinanza italiana, la possibilità di accedere alle case popolari.





ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

- CITTADINO COMUNITARIO
- CITTADINO EXTRACOMUNITARIO





CITTADINO COMUNITARIO

Deve iscriversi al Centro per l'impiego competente in base al luogo di residenza e/o domicilio per dichiarare l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa.

Deve possedere i seguenti documenti: codice fiscale, documento di identità, carta di identità del Paese di origine valida per l'espatrio o passaporto.





CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER ISCRIVERSI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DEVE POSSEDERE:

- A) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- B) Carta blu UE
- C) Permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo per:
 - 1) Lavoro subordinato
 - 2) Lavoro stagionale
 - 3) Lavoro autonomo
 - 4) Attesa occupazione
 - 5) Casi particolari (art. 27 T.U.)
 - 6) Asilo politico/ Protezione internazionale
 - 7) Richiesta di asilo politico (se trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda)
 - 8) Motivi umanitari
 - 9) Protezione sussidiaria





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

- 10) Studio e formazione professionale (in questo caso il titolare può lavorare solo 20 ore alla settimana e solo 1040 ore all'anno)
- 11) Ricerca scientifica
- 12) Motivi familiari
- 13) Assistenza minori
- 14) Integrazione minore
- 15) Affidamento o tutela
- 16) Minore età
- 17) Attività sportiva
- 18) Lavoro artistico

Non può essere iscritto al centro per l'impiego il titolare di permesso di soggiorno per:

- Turismo
- Motivi religiosi
- Affari
- Giustizia
- Attesa cittadinanza
- Attesa apolidia
- Residenza elettiva
- Cure mediche





I richiedenti asilo in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato politico non possono lavorare.

Trascorsi 60 giorni dalla domanda di presentazione della domanda di asilo senza che sia intervenuta alcuna decisione, il permesso di soggiorno del richiedente asilo può essere rinnovato in permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di sei mesi ed in questo modo il richiedente asilo può lavorare fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.





IL CODICE FISCALE

CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Extracomunitari che entrano con visto di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare: il codice fiscale viene rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Extracomunitari che non hanno il codice fiscale che richiedono il permesso di soggiorno o il rinnovo: la questura, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria, attribuisce il codice fiscale

Neonati: il codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL CODICE FISCALE

IL CITTADINO COMUNITARIO deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore che esibisce il proprio documento d'identità.

IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO deve esibire in alternativa:

- il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane
- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato)
- il permesso di soggiorno valido
- la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza.





ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

CITTADINO COMUNITARIO

- Nei primi tre mesi di permanenza, può iscriversi al Registro imprese senza particolari formalità ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, presentando un documento di identità valido e la copia della dichiarazione di presenza timbrata da un ufficio di polizia italiano.
- **Trascorso tale periodo**, ovvero qualora non sia in possesso della dichiarazione di presenza, egli **dovrà esibire all'Ufficio l'attestazione della richiesta d'iscrizione** nell'anagrafe del comune di residenza ovvero la carta d'identità rilasciata da quest'ultimo.
- I **cittadini comunitari** non necessitano del permesso di soggiorno per stabilirsi nel nostro paese (D.Lgs n. 30/2007).





I cittadini comunitari non ancora formalmente residenti in Italia possono avviare le pratiche telematiche al Registro Imprese:

- allegando una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui dichiarano la data di ingresso in Italia (che ricordiamo deve essere dichiarata preventivamente alla Polizia);
- sottoscrivendo, all'interno del modello XX-Note della pratica, l'**impegno a documentare la richiesta di residenza** non appena presentata al comune nel quale si intende risiedere (richiesta che ricordiamo non può essere formulata oltre i 90 giorni dalla data di ingresso in Italia) e l'**impegno a consegnare copia del documento di identità** non appena rilasciato dal comune.





CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari che intendono **aprire un'attività** di lavoro autonomo come titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali, legali rappresentanti di società straniere, o che assumono una carica amministrativa all'interno di una società già attiva, devono verificare di essere in possesso dei requisiti sotto riportati a seconda che decidano di:

- rimanere all'estero: verifica della **condizione di reciprocità**;
- risiedere in Italia (già residente o con intenzione di trasferirsi): verifica della condizione di reciprocità e possesso del **permesso di soggiorno** valido rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di occupazione, motivi familiari, motivi umanitari o asilo politico, o un permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.40/2014.; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Se lo straniero possiede i requisiti necessari, l'iscrizione al Registro Imprese deve avvenire **entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività allegando la seguente documentazione:

- cittadini **già in possesso** del titolo di soggiorno: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- cittadini con permesso di soggiorno **in fase di rilascio**, talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e fotocopia del passaporto con visto di ingresso di tipo "D";
- cittadini con permesso di soggiorno **in corso di rinnovo**, copia del permesso di soggiorno scaduto e talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo. Ottenuto il permesso di soggiorno l'interessato deve presentarlo al Registro Imprese ai fini della regolarizzazione della posizione. Se si riscontrano motivi ostativi nella presentazione della domanda/rinnovo di permesso di soggiorno il Registro Imprese sospenderà la pratica





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

CATEGORIE DI STRANIERI PER I QUALI VIGE IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI ITALIANI NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSISTENZIALI

1) FAMILIARI EXTRA-UE DI CITTADINI UE / ITALIANI

Art. 24 dir. 2004/38/CE (Salvo nei primi 3 mesi dall'ingresso)

2) CITTADINI EXTRA-UE TITOLARI DELLO STATUS DI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – Art. 11 dir. 2003/109/CE

3) RIFUGIATI E TITOLARI DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Art. 28 dir. 2004/83/CE

N.B. A seguito di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, l'art. 13 L. 97/13 ha modificato l'art. 65 co. 1 l. 448/98, estendendo il diritto di fruire dell'assegno per il terzo figlio ai soggiornanti di lungo periodo e ai familiari di cittadini UE, mentre analogo diritto era stato riconosciuto per i titolari di protezione internazionale dall'INPS con circolare n. 9/2010



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Diritto alla salute e assistenza sanitaria

PROGETTO
Ve.S.T.A





La salute è definita dall'OMS come uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua etnia, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.





Art. 32 Costituzione

Comma 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

Comma 2: Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.





Art. 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (T.U. SULL'IMMIGRAZIONE) intitolato "Diritti e doveri dello straniero"

comma 1 "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti";

comma 3 "la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani";

comma 5 "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge".





1) STRANIERI EXTRACOMUNITARI

a) REGOLARI: con obbligo di iscrizione al SSN

b) REGOLARI: senza obbligo di iscrizione al SSN

c) REGOLARI: senza possibilità di iscrizione al SSN

d) IRREGOLARI

2) STRANIERI COMUNITARI





1) a) STRANIERI EXTRACOMUNITARI REGOLARI CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'art. 34 co 1 T.U. individua tali categorie:

A. GLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI CON IN CORSO ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO O ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO;

B. GLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI O CHE ABBIANO CHIESTO IL RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO:

- PER LAVORO SUBORDINATO, - PER LAVORO AUTONOMO,
- PER MOTIVI FAMILIARI, - PER ASILO POLITICO / RICHIESTA ASILO
- PER MOTIVI UMANITARI (ne sono alcuni esempi:
 - Soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 c. 1;
 - Art. 19 co 2 lett. a) e d) nei casi di divieto di espulsione di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi;
 - Art. 20 c. 1 misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
 - Art. 40 c. 1 stranieri regolari ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano ad altro titolo l'erogazione di prestazione sanitarie)
- PER ATTESA ADOZIONE, PER AFFIDAMENTO, PER ACQUISTO CITTADINANZA.





L'art. 34 co 2 T.U. estende l'obbligo ai

FAMIGLIARI A CARICO DEI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE A) E B).

N.B: "Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti"

ALTRA CATEGORIA:

EX ART. 27 QUATER T. U. I LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI
TITOLARI DI CARTA BLU UE





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

1) b) STRANIERI REGOLARI SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SSN

Gli stranieri regolarmente soggiornanti (anche per i famigliari a carico) che non rientrano nelle categorie precedenti e che soggiornano per periodi superiori a tre mesi:

- a) con obbligo di polizza assicurativa
- b) oppure iscrizione volontaria al SSN

N.B. Iscrizione volontaria al SSN per stranieri regolari per motivi di studio o collocati alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi

Genitori ultrasessantacinquenni di stranieri regolari: necessità di polizza sanitaria oppure iscrizione al SSN con pagamento di un contributo.





ONERI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione di un importo che è calcolato in percentuale al reddito percepito e non può essere comunque inferiore all'importo minimo di euro di euro 387,34

È valida anche per i famigliari a carico

Eccezioni:

- a) per gli studenti privi di reddito e senza famigliari a carico la quota dovuta è di € 149,77
- b) per i collocati alla pari la quota dovuta è di € 219,49





QUANDO CESSA L'ISCRIZIONE AL SSN

L'iscrizione al SSN cessa nei seguenti casi:

- 1) mancato rinnovo;
- 2) revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
- 3) espulsione;
- 4) in ogni caso in cui lo straniero perda la titolarità del permesso di soggiorno.

N.B. In caso di pendenza del ricorso contro i provvedimenti di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero continua a poter usufruire del SSN.





CASI PARTICOLARI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SSN

ART. 27 COMMA 1 T.U.

LETT. A) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia... ;

LETT. I) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti

LETT. Q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia

Per tutti l'esclusione vale solo nel caso in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, fermo restando l'obbligo della copertura assicurativa (polizza sanitaria) per loro e per i famigliari a carico.

L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.





CASI PARTICOLARI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SSN

Art. 27 bis T.U.

Ingresso per volontariato: obbligo di polizza sanitaria

Art. 27 ter T.U.

Ingresso per ricerca scientifica

Doppia opzione: o polizza sanitaria o iscrizione al SSN da parte dell'ente con cui lo straniero ha stipulato la convenzione.

Ingresso per residenza elettiva (comporta la stipulazione della polizza sanitaria).

Caso particolare è quello descritto dall'art. 11 comma 1 lett. C quater DPR 394/1999, il quale stabilisce che viene attribuita la residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia: in questo caso l'iscrizione al SSN è obbligatoria.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

Art. 25 T.U.

Obbligo di assicurazione con iscrizione al SSN

PROGETTO
Ve.S.T.A





1) c) STRANIERI REGOLARI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN

- Soggiorni di breve durata (non più di tre mesi)
- Soggiorni per cure mediche





ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN (ART. 36 T. U.)

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Ha diritto al permesso di soggiorno solo colui che ha uno specifico visto d'ingresso per cure mediche. Lo stesso diritto è riconosciuto alla persona che lo accompagna.

Documentazione richiesta:

- a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della cura e della degenza;
- b) attestazione del deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presunto delle prestazioni richieste (almeno il 30%);
- c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse a copertura delle intere spese sanitarie, vitto, alloggio e rimpatrio, anche per l'accompagnatore;
- d) certificazione sanitaria attestante la patologia tradotta e legalizzata con il timbro del consolato.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN (ART. 36 T. U.)

Permesso di soggiorno per cure mediche nell'ambito di programmi umanitari (art. 12 comma 2 lett. C D.lgs. 502/1992)

Riguarda i cittadini stranieri che si trasferiscono in Italia con l'autorizzazione del ministro della sanità d'intesa con il ministro degli affari esteri.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

1-d) STRANIERI IRREGOLARI

Art. 35 T.U.

“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o Comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n.405, e della L.22 maggio 1978, n.194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.





ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN (ART. 35 T.U.)

Cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative.

Cure urgenti: sono quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona

Cure essenziali: sono prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN (ART. 35 T. U.)

In particolare sono garantiti:

- a) tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- b) tutela della salute del minore;
- c) vaccinazioni;
- d) interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora questi ultimi siano privi di risorse economiche sufficienti (autodichiarazione).





ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN (ART. 35 T. U.)

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità amministrativa

Salvo i casi di referto obbligatorio (es. ferita di arma da fuoco) all'autorità giudiziaria.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI SENZA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE AL SSN (ART. 35 T. U.)

“Straniero temporaneamente presente” = Codice STP
(Art. 43 Regolamento)

È il codice regionale valido sei mesi rilasciato allo straniero clandestino nel caso in cui necessiti dell'assistenza sanitaria di cui sopra (urgente ed essenziale).

Grazie a questo codice gli stranieri irregolari hanno la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie.

In caso di prestazioni sanitarie ordinarie il rimborso è a carico dell'ASL.

In caso di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali l'onere è a carico del Ministero dell'Interno.





2) STRANIERI COMUNITARI

Per soggiorni inferiori ai 90 giorni i cittadini comunitari fruiscono dell'assistenza sanitaria gratuita dietro esibizione della tessera TEAM (Tessere Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal Paese d'origine.

Eccezione: coloro che svolgono lavoro subordinato stagionale sono iscritti da subito al SSN.

A) ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (art. 19 D. Lgs. 30/2007)

- a) coloro che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato anche a termine;
- b) coloro che stanno svolgendo un lavoro autonomo;
- c) i familiari comunitari a carico di costoro;
- d) i familiari extracomunitari a carico, regolarmente soggiornanti, non altrimenti iscritti.





Hanno diritto all'assistenza sanitaria e sono iscritti al SSN i disoccupati iscritti a un corso di formazione professionale o iscritti alle liste dei centri per l'impiego.

Art. 19, comma 3, D. Lgs. 30/2007 in riferimento all'art. 13, comma 3, lett. B





ECCEZIONE:

cittadini dell'UE iscritti allo schedario della popolazione temporanea che continuano ad utilizzare la tessera TEAM del Paese d'origine

Esempio:

- studenti
- lavoratori distaccati

(circolare Ministero Interno n° 18 del 21\7\2009)





2-B) STRANIERI COMUNITARI INDIGENTI SENZA TEAM

I cittadini comunitari

- a) non iscritti ad alcuna anagrafe comunale,
- b) che non risultano assistiti negli stati di provenienza e
- c) che si trovano in condizione di fragilità sociale ed in stato di indigenza,
- d) che non hanno i requisiti per l'iscrizione al SSN, hanno diritto alle prestazioni sanitarie indifferibili e urgenti, ancorché continuative.





FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

Nelle prestazioni sanitarie indifferibili e urgenti, ancorché continuative, di cui sopra, sono ricomprese anche quelle relative:

- 1) alla tutela della salute dei minori;
- 2) alla tutela della maternità e dell'interruzione volontaria di gravidanza (a parità di condizione con le iscritte al SSN);
- 3) alle campagne di vaccinazione, interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
- 4) alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza ai sensi del DPR 309/1990.





È prevista la possibilità di erogazione farmaci di fascia a (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) analogamente a quanto previsto per i titolari di STP.

Per accedere a tali prestazioni i cittadini comunitari indigenti devono essere in possesso della tessera ENI (Europeo Non Iscritto).





ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI STRANIERI

ART. 18 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (DPR 230/2000)

È un caso di iscrizione obbligatoria, legato non alla condizione di straniero, bensì a quella di detenuto.

Il requisito della nazionalità è irrilevante, come il possesso o meno del permesso di soggiorno.

Vale per i detenuti e i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

Le misure alternative, introdotte dalla l. 354/75 e dai successivi interventi legislativi (soprattutto la l. 663 del 1986, legge Gozzini e la l. 165 del 1998, conosciuta come legge Simeone-Saraceni) che hanno apportato novità e modifiche sono le seguenti: l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.), l'affidamento in prova in casi particolari (art. 47-bis o.p.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.), le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-quater o.p.); il regime di semilibertà e l'ammissione al regime di semilibertà.





DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'ASL:

- attestazione dell'istituto penitenziario o provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- codice fiscale.

Durata: commisurata alla durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena.

In base all'art. 1 Decreto Legislativo 230/1999 ("Riordino della medicina penitenziaria") tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket.

